

azienda/associazione/organi
zzazione

Organismo di Ispezione di Consorzio Servizi Qualificati

In relazione ai punti del documento in inchiesta pubblica 413/2018/R/tlr, nelle more di formalizzare un commento più complessivo a tutti i punti dello stesso, presumibilmente sulla base di informazioni non corrette ricevute dagli operatori si ritiene di formulare controdeduzioni ai seguenti passi del documento: Verifica del misuratore 4.32. La maggior parte dei rispondenti alla consultazione ha evidenziato alcuni profili di criticità riconducibili all'assenza di un quadro normativo consolidato in materia di verifica del misuratore. In particolare, il decreto ministeriale 21 aprile 2017 n. 9313, di recente pubblicazione, ha introdotto specifiche disposizioni in materia di controlli per gli strumenti di misura in servizio, di cui tenere conto nella regolazione dell'Autorità in materia, senza prevedere ad oggi una scheda con le procedure di verifica specifica per i contatori di calore (mentre sono già previste quelle di gas ed energia elettrica). Commento: l'affermazione è priva di fondamento. Le schede esistenti non comprendono i contatori gas ma solo i convertitori di gas (componenti ben diversi), mentre sono disponibili per i contatori elettrici. Ma la presenza delle schede non impedisce l'esecuzione delle verifiche periodiche, salvo che esplicitamente il Decreto non rimandi alla necessità che tali schede siano pubblicate. Le uniche verifiche periodiche che sono posticipate in attesa delle "schede" sono quelle riportate all'art. 18 del D.M 93/2017 che così recita: "6. Per gli strumenti di cui all'allegato MI-007 - Tassametri - e all'allegato MI-010 - Analizzatori di gas di scarico - del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modificazioni, il termine di cui al comma 5 per lo svolgimento delle verifiche periodiche resta comunque subordinato all'individuazione di specifiche schede per le procedure di verifica periodica integrative di quelle di cui all'allegato III, adottate con le medesime procedure del presente regolamento. In fase di accreditamento e con il supporto della normativa nazionale ed internazionale (nello specifico la norma UNI EN 1434 e la raccomandazione OIML R 75) si ottiene l'approvazione delle procedure di verifica da Accredia unico Ente deputato all'approvazione dei contenuti tecnici e procedurali delle verifiche periodiche. 4.33. Nell'ambito degli incontri tematici svolti con gli operatori è stato inoltre sottolineato che, allo stato attuale, non risulterebbero disponibili nel territorio nazionale laboratori tecnici abilitati allo svolgimento delle attività di verifica dei misuratori e che, pertanto, le verifiche del misuratore risulterebbero estremamente onerose in quanto sarebbe necessario inviare all'estero tali misuratori per la verifica metrica. Commento: altra affermazione priva di fondamento. Primariamente nessun laboratorio estero potrebbe procedere alla verifica periodica prevista dalla legislazione nazionale. Infatti, se pur derivante dal recepimento di una direttiva europea (la 22/CE/2004 direttiva MID) per quanto attiene ai controlli per i contatori in servizio tale normativa demanda alle singole nazioni la regolamentazione. Conseguentemente anche un laboratorio estero dovrebbe procedere alla SCIA ad UNIONCAMERE, così come un laboratorio italiano. Ma inoltre, l'affermazione è errata: già da

breve commento

settembre 2017 tramite accreditamento Unioncamere l'Organismo di Ispezione di Consorzio Servizi Qualificati ha ottenuto l'autorizzazione ad eseguire le verifiche periodiche sui contatori di calore di derivazione MID e il 4 giugno 2018 ha completato l'accreditamento con l'estensione anche a quelli precedenti. E' sufficiente consultare l'apposito sito di metrologia legale di Unioncamere per accertarsi della sussistenza del laboratorio:

<http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=10.2.2.4&cat=5®=&o=7>. Attualmente diversi altri Organismo hanno iniziato

l'iter di accreditamento e saranno pronti tra qualche mese. 4.34. Alla luce di quanto evidenziato l'Autorità intende rimandare ad una successiva specifica consultazione la regolazione della qualità relativa all'attività di misura della fornitura di calore. Commento: tale decisione, alla luce della situazione reale, appare assolutamente ingiustificata. L'uscita del documento ha già comportato significativi danni nel mercato in quanto alcuni operatori che avevano iniziato ad interessarsi delle attività di verifica periodica dei contatori di calore hanno immediatamente fermato l'iniziativa. Ciò sta portando enorme scompiglio nel mercato della misura con evidenti ripercussioni negative anche nello sviluppo del già debole mercato derivante dal DM 93/2017. Si chiede di rivedere questa posizione e, qualora reputato necessario, si chiede una audizione per dettagliare ulteriori informazioni. Ciò anche a nome della nostra associazione di riferimento (Confindustria) che abbiamo interessato per l'audizione.